

“La violenza negli stadi : approccio storico e risposte normative”

Sommario

- Premessa -

- 1)La risposta delle Istituzioni dello Stato alla violenza negli stadi e quella del mondo del calcio
 - 2)Il divieto di assistere a manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.)
 - 3)La Tessera del Tifoso (ora Fidelity Card)
 - 4)La figura dello *steward* ed il G.O.S.
 - 5)Il modello inglese : le regole sanzionatorie, le prescrizioni, le misure preventive
 - 6)La polizia tedesca e i mezzi di prevenzione e controllo negli stadi - Il modello spagnolo e il mantenimento della sicurezza attraverso l'uso massiccio degli Stewards - Altri Paesi
-

Premessa

Il compianto Antonio Manganelli, nel giorno del suo insediamento al vertice della Polizia, ebbe a manifestare un sogno all'apparenza irrealizzabile: stadi senza le forze dell'ordine.

Propose, al riguardo, una riflessione molto impegnativa: *“Una cosa sono i delinquenti, che vanno combattuti; un'altra sono gli ultrà, con i quali va costruito un dialogo”*.

Il messaggio, a titolo esemplificativo, venne immediatamente raccolto da Giuseppe Caruso (già Questore a Palermo) in occasione del suo insediamento, nel 2009, alla funzione di Questore di Roma, allorchè ripropose nella Capitale l'esperienza positiva collaudata nel capoluogo siciliano, instaurando un dialogo costante con le frange più dure della curva capitolina, memore anche delle esperienze dei funzionari da lungo tempo addetti al campo di gioco e dell'estrema pericolosità di un mero atteggiamento *“muro contro muro”*.

Il suo successore Francesco Tagliente ha proseguito nella medesima direzione, coniugando massima disponibilità al dialogo e pugno duro nei confronti dei violenti irriducibili, soprattutto privilegiando la prevenzione: in tale ottica, il derby di Roma del 13.3.2011 si è giocato per la prima volta dopo molti anni alle ore 15,00 anziché, come tradizione, in orario notturno, in tal modo valorizzando l'attività di controllo preventivo già felicemente sperimentata nel derby di andata.

Il nuovo approccio, il lavoro di prevenzione, l'esigenza di conoscere direttamente e dall'interno il fenomeno del tifo, hanno accompagnato l'attività repressiva *strictu sensu* intesa, fatta di divieti per le trasferte delle tifoserie più pericolose e di curve chiuse che hanno interessato centinaia di gare tra serie A, B, C e Dilettanti: in questo contesto si è inserita anche la preziosa attività della Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (ex Sisde), chiamata a monitorare il fenomeno *ultras* e l'attività dei gruppi del tifo organizzato

Nel 2011 l'A.I.S.I. ha presentato al Parlamento una relazione informativa del lavoro di *intelligence* svolto, segnalando comprovate collusioni tra la criminalità organizzata ed il tifo violento, soprattutto quello politicamente orientato (in prevalenza di estrema destra) e rivelando informazioni *“circa progetti tesi ad aggirare le disposizioni collegate alla Tessera del Tifoso con tecniche illegali”*.

Segnalazione confermata anche da concomitanti operazioni di polizia contro centri di vendita dei biglietti che eludevano le disposizioni di legge o riguardanti l'impiego di pseudo-tifosi negli atti di guerriglia urbana che hanno caratterizzato la problematica dei rifiuti a Napoli.

I risultati di questa complessiva attività di polizia e di *intelligence* sono stati sicuramente incoraggianti: i numeri dell'Osservatorio del Viminale relativi alla stagione sportiva 2008/2009 parlano di incidenti in sensibile diminuzione e di un drastico calo dei feriti da stadio (-48% tra le

Forze dell'Ordine; - 20% tra i tifosi), mentre nella stagione successiva i DASPO addirittura si sono quasi quadruplicati secondo i dati del Ministero dell'Interno.

La stagione calcistica 2011/12 ha visto un andamento stabile degli incidenti con feriti nei gironi di andata (28 in 1.131 incontri di serie A, B e Lega Pro), peraltro caratterizzato dalla riduzione degli eventi in serie A (da 13 a 11) e in Lega Pro (da 9 a 5) e da uno sconcertante incremento in serie B (da 3 a 12, aumento del 300%) rispetto allo stesso periodo del campionato precedente.

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha individuato la tifoseria della Nocerina come la più esagitata: i recentissimi fatti di questi giorni dimostrano la serietà e lungimiranza di questo metodo di analisi.

Invece, i maggiori "esperti" nel taccheggio presso gli autogrill sembrano essere i tifosi juventini (protagonisti di 13 episodi su un totale di 39).

Mentre secondo l'allora Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri gran parte del merito dell'indubbia riduzione dei fenomeni di violenza si sarebbe dovuto attribuire alla "*presa di coscienza delle società, che hanno tagliato ogni legame con gli ultras*", il Capo della Polizia si limitò a segnalare come "*nessun fenomeno delinquenziale ha avuto una flessione così forte*": in effetti, rispetto alla stagione precedente gli arrestati sono scesi da 50 a 33, i denunciati da 270 a 188 e solo in 2 incontri è stato necessario l'uso di lacrimogeni.

Anche dal lato della prevenzione le cifre appaiono chiare: sono stati emessi ben 1.059 DASPO e la speciale classifica dei destinatari vede largamente in testa i tifosi del Napoli (360) seguiti da quelli della Roma (240).

Pur di fronte a dati così eloquenti, rimangono impresse nella memoria le immagini degli *ultras* del Genoa che impongono la sospensione della partita con il Siena e la consegna delle maglie da parte dei giocatori genoani, nonché le parole preoccupate del segretario dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia Enzo Marco Letizia (che segnala come "*i violenti sono sempre più giovani, spesso intolleranti e razzisti*") ed alcuni retroscena emersi dalla recente inchiesta sulle scommesse nel calcio (commistione di interessi tra tesserati, *ultras*, criminalità comune ed anche criminalità organizzata).

Sono stati, peraltro, i luttuosi fatti avvenuti a Catania nel febbraio 2007 ad aver riproposto, in modo tragicamente attuale, la discussa problematica attinente le ripetute manifestazioni di violenza in occasione degli eventi sportivi, con particolare riferimento al gioco del calcio.

La questione, ad onor del vero, è tristemente datata e, pertanto, sorge il dubbio che solamente la morte dell'Ispettore Capo Filippo RACITI abbia in qualche modo imposto agli organi competenti una seria riflessione ed un pronto intervento.

In verità, solo le Autorità dello Stato, pur con tutte le contraddizioni ed i limiti riconducibili ad ogni decisione fondata sull'emergenza, hanno dimostrato di voler affrontare il problema con realismo e determinazione: volontà che, invece, appare ancora oggi molto contraddittoriamente presente negli organi preposti a gestire il fenomeno sportivo (in particolare, nella Lega Calcio Professionistico), nei *clubs* e nelle associazioni del tifo.

Tale considerazione è confortata da quanto sarà detto in relazione alla collaborazione delle società calcistiche in materia di Tessera del Tifoso (esperienza forse giunta al termine del suo reale corso) e di gestione e realizzazione degli stadi.

Nella speranza che, almeno allo scopo di rendere onore a chi ha perso la vita per spirito di servizio, il futuro veda tutte le componenti istituzionali, comprese quelle sportive, seriamente e fattivamente impegnate nella medesima direzione, credo opportuno fare il punto sulla situazione attuale.

Non potrà, ovviamente, essere un bilancio definitivo, anche in considerazione del fatto che, pur avendo il Parlamento provveduto alla conversione in Legge del D.L. 8.2.2007 n.8 ed il Ministero degli Interni alla emanazione di successive disposizioni integrative e attuative, ulteriori e non meno importanti interventi si rendono necessari.

L'esperienza di altri Paesi, spesso invocata e richiamata senza cognizione di causa, può senz'altro fornire un idoneo punto di riferimento, fatte salve ovviamente le peculiarità sia del nostro sistema istituzionale che del nostro tessuto sociale.

1)La risposta delle Istituzioni dello Stato alla violenza negli stadi e quella del mondo del calcio

Sono ormai trascorsi più di cinque anni dai tragici fatti di Catania: il loro impatto sulla nostra coscienza collettiva è stato certamente forte.

Una intera comunità, ivi comprese le persone meno attente al fenomeno sportivo, ha d'improvviso scoperto che i settimanali e ripetuti episodi di violenza, sovente confinati nelle pagine più nascoste della cronaca, hanno raggiunto un livello di guardia ormai non più sopportabile.

Il sospetto è che questa nuova consapevolezza sia stata determinata solo dal sacrificio di un tutore dell'ordine e dalle circostanze in cui è avvenuto.

In realtà, la presenza costante della violenza all'interno del "fenomeno calcio" è assai datata.

Il primo episodio, accaduto addirittura il 5.7.1925, vide i tifosi di Genoa e Bologna esplodere colpi di pistola e ferire due persone.

Neppure il rigido "ventennio" mussoliniano riuscì ad evitare ripetute manifestazioni di violenza.

In effetti, numerosi e gravi scontri avvennero negli anni '30 in occasione di due *derby* romani e di una partita della Juventus a Livorno.

Il dopoguerra non fu, parimenti, avaro di fatti violenti: gli anni '50 e '60 videro le città di Milano, Napoli e Salerno investite dalla bestialità di tifosi di squadre non certo di primo piano (quali il Legnano, la Salernitana, il Potenza e l'allora modesta compagine partenopea,).

Ma la vera *escalation* del tifo violento è collocabile a partire dagli anni '70.

Nascono, senza alcuna forma di serio contrasto, le associazioni di tifosi *ultras*, con denominazioni inequivocabilmente guerresche e sovente politicizzate (per tutte : Brigate Rossonere, Bad Boys, Warriors, Ordine Nuovo, Fossa dei Leoni, Commandos).

Da quel momento, il fenomeno violento si amplifica a dismisura: l'elenco delle innumerevoli e non pacifiche invasioni di campo, dei lanci di oggetti, degli scontri con le forze dell'ordine, degli assedi ad arbitri ed avversari, è tristemente lungo e corposo.

Non solo, ma la violenza si trasferisce anche all'esterno degli stadi: nelle vie cittadine, nelle strade percorse dagli ultras in trasferta, nelle stazioni, negli autogrill.

Si aggrava anche la "qualità" dei mezzi utilizzati per offendere: l'uso di spranghe, coltelli e oggetti efficaci ad arrecare danni e lesioni si diffonde in misura progressiva ed allarmante.

La violenza organizzata dei tifosi raggiunge, però, il proprio apice nel nuovo millennio.

Così, a seguito di ripetuti episodi di teppismo verificatisi nella stagione calcistica 2004/2005, nella estate successiva vennero approvate con decretazione d'urgenza alcune norme innovative, in parte ancora oggi in vigore.

In realtà, il nostro Paese già da tempo necessitava di operare un adeguamento agli obblighi dettati dal Consiglio dell'U.E. con la "*Convenzione europea sulla violenza ed i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive*" (risoluzione del 17.11.2003).

La legge di conversione (Legge n.210/2005) ebbe, peraltro, a limitare in gran parte l'impianto repressivo preordinato dal c.d. "*Decreto Pisanu*" (*).

Molte delle sue previsioni sono, inoltre, rimaste nell'immediato ed a lungo inapplicate (**).

La risposta delle Istituzioni dello Stato, sino a quel momento, può a ragione essere definita come non del tutto adeguata.

Si è, per di più, giunti quasi per forza di inerzia alla stagione calcistica 2006/2007, attraverso la ripetuta concessione di deroghe per l'adeguamento degli impianti, stante anche l'assoluta mancanza di collaborazione da parte di tutti i *clubs* professionistici e delle loro rappresentanze istituzionali (F.I.G.C. e Lega Calcio) in tema di prevenzione, sicurezza, rapporti con le associazioni dei tifosi.

Quel che è avvenuto durante e dopo la partita Catania-Palermo è solo in parte servito a rendere evidente tale situazione, inducendo le Istituzioni Pubbliche ad intervenire in modo radicale, ancora una volta nella sostanziale latitanza del movimento calcistico professionistico.

Frutto immediato dell'intervento statale è stato il **Decreto Legge 8.2.2007 n.8 ("Decreto Amato")**, convertito nella **Legge 4.4.2007 n.41**

In sintesi, la *ratio* dell'intervento legislativo è apparsa quella di coniugare, in modo deciso e chiaro, le ragioni della prevenzione con le necessità della repressione, con un approccio globale al problema suscettibile di coinvolgere ogni sua componente, umana e strutturale.

A tal fine, la prima norma (art.1) è dedicata alle *"Misure di sicurezza degli impianti sportivi"*, quasi a voler sovrapporre alla necessaria ammissione di inadeguatezza dei precedenti atteggiamenti una decisa svolta operativa.

Così, è stabilito il principio (opposto, rispetto alla prassi delle mille proroghe) secondo il quale, fino al momento della *"attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi"* necessari ai fini della sicurezza degli impianti (già previsti dalla Legge 22.4.2003 n.88) le partite di calcio *"negli stadi non a norma sono svolte in assenza di pubblico"* (il D.L. recitava: *"a porte chiuse"*).

Dunque, il passaggio dalla deroga come regola, alla chiusura come ordinaria determinazione, appare in tutta la sua forza ed evidenza.

Non a caso, in ossequio alla eccezione riservata agli abbonati per quelle società che si siano dotate almeno di alcuni essenziali strumenti di sicurezza (tornelli ed aree di pre-selezione), si è verificato il miracoloso evento di opere realizzate nello spazio di pochi giorni, laddove non erano bastati nel passato mesi ed anni.

Adirittura, al fine di facilitare la messa in sicurezza degli stadi, l'art.10 del D.L. consente alle stesse società di provvedervi ed impone alla Pubblica Amministrazione competente di rilasciare le autorizzazioni necessarie entro il termine brevissimo di 48 ore dalla proposizione della correlativa istanza (con una ipotesi di *silenzio-assenso* in caso di mancata risposta).

Nel passaggio ad uno dei rami del Parlamento, la legge di conversione, nel testo allora in fase di approvazione, poneva le spese di tali interventi a carico dei *clubs* calcistici, mentre la stesura che ha ottenuto, non senza polemiche, l'approvazione definitiva ha ribadito la sola **facoltà** delle società di calcio di provvedervi (*"possono provvedere"*), peraltro saggiamente prevedendo che ciò avvenga *"senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*.

Il tema è scottante e, a mio parere, è stato affrontato con estrema benevolenza proprio a favore di quei *clubs* che, nel tempo, hanno dimostrato ben scarso interesse ad investire nelle strutture e nella sicurezza, dilapidando invece i loro patrimoni in folli spese sul mercato del calcio e negli ingaggi dei loro calciatori.

Né si vede come, in assenza di un obbligo di attivazione a carico della società calcistiche, possano provvedere all'adeguamento degli impianti gli enti pubblici territoriali che ne sono proprietari, soprattutto in tempi di restrizione delle risorse e pur di fronte all'urgenza di intervenire.

Se, in materia, non sopraggiungeranno le preannunziate modifiche al testo della legge, potremmo ben considerare questa un'occasione persa sul fronte della sicurezza ed una ennesima vittoria della potente *lobby* della società professionistiche.

Comunque importante, ai fini della prevenzione, è il divieto imposto dal secondo comma dell'art.1 alle società ospitanti di porre in vendita o cedere direttamente o indirettamente alla società ospitata i biglietti o titoli di accesso allo stadio (acquistabili dalle persone fisiche e giuridiche in numero non superiore a 4 per ciascuna di esse, previa esibizione dei documenti di identità che, poi, dovranno essere nuovamente esibiti al momento del controllo effettuato all'ingresso dell'impianto).

Tale divieto è integrato da una forte sanzione amministrativa, assai più elevata (da 40.000 a 200.000,00 Euro) in caso di trasgressione mediante la vendita o la distribuzione dei biglietti a persone condannate per reati commessi in occasione o a causa di partite (art.9 D.L.).

Sul fronte di quella che potremmo ben definire *repressione preventiva*, deve innanzitutto porsi in evidenza quanto previsto dall'art.2 del D.L., laddove consente l'adozione del c.d. D.A.S.P.O. anche nei confronti *"di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa della manifestazioni stesse"*.

Si tratta, palesemente, di una previsione normativa finalizzata a tenere lontani dagli stadi soggetti che l'autorità di polizia, in forza delle informazioni in proprio possesso, ragionevolmente presume che possano rendersi protagonisti di episodi di violenza.

Sarebbe stato, però, auspicabile in sede di conversione, pur mantenendo integro il fine ultimo perseguito, che la norma venisse dotata di connotati più puntuali e meno generici: è, infatti, prevedibile che i legali degli *ultras*, fatti oggetto del divieto di recarsi allo stadio, abbiano a proporre ricorsi su ricorsi e ad eccepire l'illegittimità della disposizione di legge innanzi alla Corte Costituzionale (come la storia delle misure di prevenzione, nel passato, ha spesso insegnato).

Tale preoccupazione è dettata anche dal fatto del D.L. ha elevato la durata minima del divieto (ora portata a 3 mesi, ferma restando la durata massima di 3 anni), nonché delle sanzioni previste per la sua contravvenzione (ora indicate nella reclusione da 1 a 5 anni), mentre è ora imposto al Giudice, nel caso di condanna per quest'ultimo reato, di disporre il divieto di frequenza degli stadi da un minimo di 2 anni ad un massimo di 8 anni, con sentenza immediatamente esecutiva sul punto.

La legge di conversione prevede, inoltre, l'estensione del divieto ai minorenni che abbiano ormai compiuto il 14° anno di età.

Inoltre, il D.A.S.P.O. è ora consentito anche nei confronti di chi trasgredisce al regolamento d'uso degli impianti (vale a dire, alle disposizioni in materia di accesso e di permanenza negli stadi, ivi compreso l'acquisto e il possesso di un regolare tagliando), con una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.

Ancora nell'ottica di una *repressione preventiva*, se da un lato è stato favorito l'utilizzo di addetti al controllo ed alla sicurezza (i c.d. *stewards*) da parte delle società, d'altro canto è stata prevista una sanzione amministrativa da 20.000,00 a 100.000,00 Euro per quei *clubs* che abbiano dato l'incarico in questione a "*persone prive dei requisiti morali*" indicati dall'art. 11 del TULPS.

Il recente Decreto Legge 12.11.2010 n.187 ha, altresì, stabilito che le sanzioni nei confronti delle società debbano trovare applicazione anche qualora le stesse impieghino gli *stewards* "*in numero inferiore a quello previsto dal piano approvato dal Gruppo Operativo Sicurezza*".

Con una nuova norma (art.2ter) la legge 41/2007 ha previsto l'adozione, con Decreto del Ministro dell'Interno, delle disposizioni attinenti "*i requisiti, le modalità di selezione e la formazione*" degli *stewards*, nonché l'obbligo per le società di calcio di comunicarne i nominativi al Prefetto, al fine dei necessari controlli, mentre il D.L. 187/2010 ha previsto la possibilità di affidare agli *stewards* "*altri servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia*".

Tale ultima decretazione d'urgenza (convertita nella Legge 17.12.2010 n.217) ha altresì stabilito non solo che la violenza o minaccia e la resistenza ad uno *steward*, già punita equiparando tale soggetto ad un pubblico ufficiale dalla Legge 401/1989 all'art.6quater, godano dell'aggravante di cui all'art.339 terzo comma C.P. (in quanto commesse da più di 5 persone con armi o da più di 10 persone anche senza armi), ma che le lesioni gravi o gravissime arrecate all'addetto alla sorveglianza debbano essere punite con le medesime pene previste dall'art.583quater C.P.

E' fatto, altresì, divieto alle società sportive di sovvenzionare e facilitare con qualsivoglia modalità (quindi, anche mediante erogazione di biglietti gratuiti o a prezzo ridotto o di titoli di viaggio) sia i soggetti destinatari del D.A.S.P.O. o condannati per reati commessi in occasione o a causa di ogni tipo di manifestazione sportiva, sia le associazioni di tifosi comunque denominate.

A tal fine, le Questure potranno consentire alle società sportive una verifica attinente i nominativi da queste ultime regolarmente comunicati.

Questo, in tutta evidenza, rappresenta un passo importante nell'ottica di recidere i legami che spesso hanno unito i *clubs* alle frange più violente del tifo, anche se integra la dimostrazione palese della sostanziale assenza di volontà autonoma delle stesse società calcistiche in questa direzione (chè, in caso contrario, non si sarebbe certamente reso necessario un esplicito divieto normativo).

Al contrario, il legislatore ha visto con favore, anche in chiave preventiva, la stipulazione di accordi con associazioni riconosciute che abbiano tra le finalità statutarie "*la promozione e la divulgazione*

dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza”, che però dovranno essere redatti in forma scritta e dovranno avere quale oggetto la realizzazione della predette finalità.

Interessante, in tale ottica, è l’art.11bis introdotto *ex novo* dalla legge di conversione, laddove ha imposto al Ministro per le politiche giovanili la predisposizione di un programma di iniziative nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, nonché nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, finanziato anche dalle sanzioni pecuniarie irrogate per la violazione della legge n.401 del 1989 (istitutiva del DASPO).

Meritevole di segnalazione è anche la creazione, in seno alla Legge 17.12.2010 n.217 (con la quale è stato convertito in legge il D.L. 12.11.2010 n.187), di un **Fondo di solidarietà civile** per le *“vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive”*, in parte alimentato dalle stesse *“sanzioni amministrative pecuniarie”* previste dal decreto convertito.

Infine, l’art.6 del D.L. consente l’applicabilità delle misure di prevenzione generalmente previste dalla legge (da ultimo, dalla Legge 31.5.1965 n.575) anche alle *“persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza”* delle quali si discute, con possibilità di applicazione della misura della confisca dei beni che possano essere destinati a tale fine (cioè, ad agevolare le attività violente), con il possibile loro sequestro durante le operazioni preventive di polizia, suscettibile di successiva convalida nei modi di legge.

Il cerchio repressivo, in senso stretto, ha trovato la propria quadratura nell’insieme di disposizioni che hanno introdotto nuove ipotesi di reato e/o aggravato sensibilmente le pene per quelle esistenti.

L’art. 3 del D.L. punisce il lancio o l’uso di oggetti idonei a creare pericolo per le persone (razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere) con la reclusione da uno a quattro anni, con aumento di pena della metà se dal fatto sia derivato un danno alle persone e con aumento non individuato nel caso in cui dal fatto sia derivato un ritardo rilevante dell’inizio della partita ovvero la sua sospensione, interruzione o cancellazione.

La stessa norma punisce il semplice possesso di tali oggetti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Interessante è sottolineare:

-che i reati di lancio, uso e possesso di oggetti pericolosi si intendono consumati non solo nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ma anche *“in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi”*;

-che, oltre che all’ampliamento notevole della componente logistica, il D.L. ha ampliato altrettanto notevolmente la sua dimensione temporale, considerando come punibili *“i fatti verificatisi nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva”*(la legge di conversione ha integrato tale previsione imponendo la non agevolmente dimostrabile *“condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa”*).

Dunque, al di là di quanto sarà detto in relazione alla possibilità di arresto delle persone, è lo stesso reato che può essere configurato come realizzabile in un contesto di tempi e di luoghi ampiamente dilatato, fino ad integrare la punibilità di fatti che siano commessi, a titolo di mero esempio, nelle piazzole degli autogrill (*“luoghi...interessati alla sosta...di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni”*) fino a 24 ore prima o dopo la partita.

Per di più, oltre che estesa anche alla violazione del D.A.S.P.O. nelle sue varie ipotesi, la facoltà di arresto è ora consentita *“entro quarantotto ore”* dal fatto (c.d. *flagranza differita*), anche mediante una efficace utilizzazione degli strumenti di accertamento e di indagine offerti anche dalle nuove disposizioni in materia di videosorveglianza.

Tale facoltà è stata, di recente, prorogata su iniziativa del Ministro dell’Interno Alfano fino al mese di giugno del 2016.

Da ultimo, va rammentato che l’art.7 del D.L., ampiamente modificato in sede di conversione a seguito di accese discussioni, ha introdotto una nuova figura di reato aggravato (art.583quater C.P. :

“*lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive*”), in forza della quale ora sono punibili con la reclusione da 4 a 10 anni le lesioni gravi e da 8 a 16 anni le lesioni gravissime.

Come si è visto, tale norma è ora applicabile anche qualora vittima del reato sia uno *steward*.

Inoltre, è considerata circostanza aggravante del reato di cui all'art.338 C.P. (violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale), ai sensi dell'art.339 C.P., anche “*la violenza o la minaccia ... commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone*”.

La legge di conversione ha, dunque, introdotto la pena massima di 16 anni di carcere a chi procura lesioni gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione delle partite: è stata, in tal modo, confermata l'intenzione del Parlamento di non vanificare l'impianto repressivo del D.L. n.8/2007, inaspettatamente reso più solido ed aspro in alcune sue parti.

Aggiuntivamente e significativamente, con la nuova norma di cui all'art.2bis sono state vietate, negli impianti sportivi, “*l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitano alla violenza o che contengano ingiurie o minacce*”: pena prevista, l'arresto da tre mesi ad un anno, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Come già detto, dunque, pur negli inevitabili forti contrasti e nella contraddittorietà di alcune soluzioni, finalmente le Istituzioni dello Stato hanno dimostrato l'evidente volontà di affrontare in profondità il problema della violenza degli stadi.

E' stato fatto cenno, in sede di premessa, all'impegno profuso dalle Forze dell'Ordine ed alle nuove strategie, anche di natura conoscitiva e preventiva, che hanno contraddistinto il nuovo e più massiccio intervento pubblico al fine di combattere la violenza da stadio.

I dati statistici fotografano in modo inequivoco tale impegno ed i buoni risultati ottenuti sin dal periodo immediatamente successivo al sacrificio dell'Ispettore Raciti.

In attesa di dati più recenti ed aggiornati, se ne citano alcuni, risultato di rilievi definitivi, prendendo le mosse dai dati relativi ai **feriti**:

stagione sportiva 2004/2005

-numero dei feriti 1.123 (dei quali 785 tra le Forze dell'Ordine e 338 tra i tifosi)

-numero delle partite con feriti 272

stagione sportiva 2005/2006

-numero dei feriti 771 (dei quali 510 tra le Forze dell'Ordine e 261 tra i tifosi)

-numero delle partite con feriti 208

stagione sportiva 2006/2007

-numero dei feriti 587 (dei quali 386 tra le Forze dell'Ordine e 201 tra i tifosi)

-numero delle partite con feriti 159

stagione sportiva 2007/2008

-numero dei feriti 361 (dei quali 200 tra le Forze dell'Ordine e 161 tra i tifosi)

-numero delle partite con feriti 144.

Nel periodo dal 2006 al 2008 altrettanto sensibile è il calo delle **denunce** e degli **arresti**:

stagione sportiva 2006/2007

-denunce 1.129 / arresti 378

stagione sportiva 2007/2008

-denunce 999 / arresti 292

Più recentemente, come già detto, la flessione del numero dei feriti è stata ancora più evidente.

In attesa dei numeri definitivi riferiti all'ultima stagione, si rammentano i seguenti dati:

-stagione sportiva 2010/2011 (gironi di andata serie A, B e Lega Pro, totale incontri 1.131)

-numero degli incidenti con feriti 25 (13+3+9)

-denunce 270 / arresti 50

stagione sportiva 2011/2012(gironi di andata serie A, B e Lega Pro, totale incontri 1.131)

-numero degli incidenti con feriti 28 (11+12+5)

-denunce 188 / arresti 33.

Come si vede, la diminuzione delle conseguenze dell'attività del tifo violento, rispetto al periodo dal 2006 al 2008, è costante e certo significativa.

Interessante è stata, altresì, l'attività di censimento dei gruppi *ultrà* e dei luoghi deputati allo scontro interno e con le Forze di Polizia.

I risultati ottenuti consentono una approfondita analisi del fenomeno e narrano quanto segue:

gruppi *ultrà* (totale dei censiti 529)

- senza connotazione politica 261
- con elementi di destra e di sinistra 7
- con elementi dichiaratamente di estrema destra 72
- con elementi genericamente di destra 77
- con elementi dichiaratamente di estrema sinistra 35
- con elementi genericamente di sinistra 77

luoghi degli scontri

- adiacenze dello stadio 56%
- all'interno dello stadio 25%
- in ambito urbano 14%
- in ambito autostradale 4%
- in ambito ferroviario 1%

Non si può, dunque, negare che le Istituzioni dello Stato e le Forze dell'Ordine abbiano compiuto seri progressi nell'affrontare il fenomeno della violenza da stadio, sia mediante la predisposizione di un nuovo impianto normativo, sia attraverso sinergiche attività di prevenzione e repressione.

Altrettanta fermezza e volontà debbono, però, ancora essere dimostrate da altri settori coinvolti nel progetto, che non può essere improntato alla sola repressione dei fenomeni delinquenziali.

Si impone, pertanto, un'ultima chiara riflessione: solo l'azione e l'iniziativa coordinate di tutti i soggetti protagonisti del mondo del calcio (Istituzioni Pubbliche; Istituzioni Sportive; Clubs e tesserati; operatori dell'informazione; associazioni private e privati cittadini) potranno garantire una sicura ed efficace azione di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza.

2)Il divieto di assistere a manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.)

Nella esposizione della normativa tesa a reprimere il fenomeno del tifo violento, già è stato fatto ampio cenno al divieto di assistere a manifestazioni sportive (DASPO) ed alle norme di riferimento. Volendone sintetizzare l'essenza, il DASPO può essere definito una *misura di prevenzione* certamente *atipica*, caratterizzata dalla sua applicabilità a determinate categorie di persone che, in ragione di sintomatiche circostanze di tempo e di luogo, si ritiene che possano rivestire condizioni di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Mentre il tempo è coincidente con quello (antecedente, concomitante, successivo) afferente la manifestazione sportiva e può essere dilatato sino alle 24 ore precedenti o successive, i luoghi possono assumere connotazioni diverse, riguardando non solo quelli in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ma anche quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni e può riguardare anche quelle che si svolgono all'Estero.

Quanto a quest'ultimo aspetto, vale la pena di sottolineare che anche gli altri Stati membri dell'U.E. possono comminare un analogo divieto per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

Quanto all'età del destinatario, si è già detto che il DASPO può essere comminato anche ai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età : in tale ipotesi, il divieto è notificato alle persone che esercitano la potestà genitoriale.

Presupposti per l'emissione del DASPO sono:

- l'identità certa del soggetto proposto;
- l'esistenza di un fatto qualificabile come reato (ovvero, come sarà detto, di un altro fatto che sia ritenuto dalla giurisprudenza idoneo a creare pericoli per l'ordine pubblico negli stadi o a innescare condotte violente) collocabile nelle situazioni di tempo e di luogo delle quali si è detto;

-la pericolosità del soggetto per l'ordine e la sicurezza pubblica con riferimento all'accesso alle manifestazioni sportive ed ai luoghi alle stesse connessi;

-la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.241/1990 (tranne che nei casi di ritenuta necessità ed urgenza, adeguatamente motivati).

Alla proposta dev'essere allegata l'eventuale informativa di reato completa di tutti gli allegati (verbale d'arresto, di perquisizione e sequestro, documentazione dell'identità o foto segnalazione, elezione di domicilio, esito del processo per direttissima ove già tenutosi).

L'eventuale decisione del Questore di imporre a carico del soggetto sottoposto al DASPO anche la prescrizione dell'obbligo di presentazione all'ufficio o comando di P.S. dev'essere adeguatamente motivata in relazione alla ricorrenza di una situazione di necessità ed urgenza.

Con specifico riferimento all'autorità competente ad emettere il divieto e/o alle sue caratteristiche, possono distinguersi:

-il DASPO del Questore (per il quale è prevista una durata massima di 5 anni e la convalida della Autorità Giudiziaria);

-il DASPO giudiziario (accessorio ad una sentenza di condanna per reati connessi a manifestazioni sportive, può essere disposto per il periodo da 2 a 8 anni, così come l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di Polizia, unitamente all'eventuale ulteriore pena accessoria di effettuazione di servizi socialmente utili);

-il DASPO preventivo (svincolato dall'accertamento di reati e, come si è già detto, destinato a chi, *“sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa della manifestazioni stesse”*);

-il DASPO internazionale (provvedimento di divieto di assistere a manifestazioni sportive all'Estero o comminato dalle competenti autorità di Paesi membri dell'U.E. in relazione a competizioni che si svolgono in Italia).

Quanto, invece, alle ipotesi di applicabilità del DASPO, possono distinguersi:

-i soggetti che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni, per uno dei seguenti reati: a) porto di armi o di oggetti atti ad offendere; b) uso di caschi protettivi o di altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento delle persona; c) esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti; d) lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell'impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifici pirotecnici;

-le persone che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che abbiano, nelle medesime circostanze, incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

La giurisprudenza amministrativa si è, in più occasioni, incaricata di dare ulteriori contenuti alle disposizioni in materia di DASPO.

Possono qui segnalarsi alcune decisioni certamente contrastanti:

-il Consiglio di Stato con sentenza 16.12.2010 n.9074 ha ritenuto applicabile il DASPO anche a chi aveva mostrato parti intime del corpo ai tifosi della squadra avversaria, reputando che un simile e volgare comportamento *“sia atto a provocare possibili reazioni violente da parte di chi, da tali condotte, si sentisse irriso”* e stabilendo il principio che *“anche una condotta non integrante una fattispecie di reato può essere idonea a creare pericoli per l'ordine pubblico negli stadi ovvero innescare condotte violente”*;

-il TAR Lombardia con sentenza 24.9/2.10.2009 n.4756, nell'annullare il DASPO irrogato ad uno dei protagonisti di quella vicenda che passò agli onori della cronaca quale *“rovinato addio al calcio di Paolo Maldini”*, ha statuito che *“la misura del divieto di accesso può essere disposta solo nei confronti di chi risulti direttamente responsabile di reati caratterizzati dalla violenza, ovvero inciti, induca o inneggi alla violenza”* e, quindi, non può essere applicato a chi abbia violato il divieto di *“introduzione o esposizione negli stadi di cartelli offensivi”*;

-il TAR Toscana con sentenza 19.5.2010 n.1527 ha ritenuto che, ai fini del DASPO, pur in assenza di un reato, “*possono essere sufficienti anche condotte di indiretta induzione alla violenza in forma di provocazione*”.

Meritevole di segnalazione è anche il caso del *bagarino* fermato dalle forze dell'ordine in occasione della partita Juventus/Inter del giorno 13.2.2011 in quanto destinatario di un precedente DASPO: scarcerato all'udienza di convalida innanzi al Tribunale Penale di Torino, l'interessato ha proposto all'organo giudicante la prevedibile eccezione d'incostituzionalità della normativa applicabile.

Come si vede, la normativa d'urgenza necessitata dall'esplosione dei casi di violenza negli stadi appare, oggi, meritevole di una più compiuta ed inattaccabile definizione: il rischio di vanificarne l'efficacia, attraverso contrastanti interventi giurisprudenziali giustificati dalle oggettive sue lacune, appare prognosticamente fin troppo agevole.

3)La Tessera del Tifoso (ora Fidelity Card)

Fortemente voluta dal Ministro dell'Interno Roberto Maroni, la Tessera del Tifoso trova origine giuridica nella direttiva del 14.8.2009 dal medesimo adottata (***) .

E', in sostanza, una *card* dedicata agli appassionati del calcio e rappresenta (o, almeno, avrebbe dovuto rappresentare), un segno di appartenenza e uno strumento di fidelizzazione, come tale destinato a coniugare le esigenze di sicurezza della collettività con vantaggi e servizi per chi ne è titolare.

Materialmente la tessera è stata fino ad oggi rilasciata dalle società sportive per il tramite di una banca o attraverso il circuito Lottomatica, previo *nulla osta* della Questura competente, con una validità di 5 anni ed era di fatto assimilata ad una carta di credito ricaricabile (dimensione A8 e micro-chip), con l'aggiunta della foto del possessore.

Non era previsto un costo, tantomeno fisso, per il suo rilascio: normalmente è stata consegnata a titolo gratuito agli abbonati, mentre il costo medio per gli altri utenti è stato di circa 10 Euro.

La domanda di rilascio, indirizzata alla società sportiva, veniva compilata e sottoscritta utilizzando alcuni *moduli standard* e previa esibizione (ovvero comunicazione degli estremi) di un valido documento d'identità: doveva e sicuramente dovrà, altresì, essere sottoscritto l'impegno a rispettare il *codice etico* predisposto dalle Federazioni, Leghe e Società competenti e ad accettare il diritto della Società di invalidare la tessera nel caso di violazione del codice stesso o del regolamento d'uso degli impianti sportivi.

Il *nulla osta* della Questura al rilascio della carta presupponeva una preventiva verifica dell'assenza di condizioni ostative, quali:

-l'assenza di DASPO in corso di efficacia;

-l'assenza, nell'ultimo quinquennio, di condanne (anche non definitive) per c.d. *reati da stadio*.

La raccolta e la conservazione dei dati necessari ai fini del rilascio erano effettuate solo dalle società calcistiche, mentre l'autorità di P.S. si limitava al loro controllo ai fini dell'autorizzazione: il tutto, ovviamente, nel rispetto della legge sulla privacy quanto ai dati personali e sensibili.

Per tale ragione, qualora contemporaneamente alla Tessera fossero attivati ulteriori servizi ovvero convenzioni ed agevolazioni forniti da aziende *partners* della società emittente, dovevano essere compilati e sottoscritti moduli separati, nel rispetto del Codice per la Protezione dei Dati Personali.

Come si è detto, funzione della Tessera del Tifoso sarebbe stata coniugare le esigenze di sicurezza con possibili vantaggi e utilità per il titolare.

Dal primo punto di vista, il controllo preventivo del Questore garantiva un importante filtro ai fini dell'accesso dei tifosi allo stadio, con particolare riguardo alle gare in trasferta (per le quali l'uso della Tessera era ed è, di fatto, obbligatorio).

E' altresì evidente che, al momento dell'accesso allo stadio, la Tessera costituiva un ulteriore strumento di controllo dei tifosi, quantomeno in relazione alla loro identità.

In prospettiva, come già accade in alcuni Paesi Europei, la Tessera avrebbe dovuto consentire non solo la progressiva nascita della figura dei *tifosi ufficiali*, ma anche la creazione dei *dipartimenti dei*

tifosi, vale a dire di strutture atte a coinvolgere i veri appassionati di calcio nella gestione dei metodi di sicurezza (e non solo) dei *clubs* di appartenenza.

Quanto, invece, ai possibili vantaggi per il titolare, tra quelli già realizzati e quelli *in fieri*, potevano e possono qui essere indicati:

-l'accesso privilegiato allo stadio (con varchi dedicati e corsie preferenziali)

-l'acquisto dei biglietti con procedure snelle e semplificate;

-la possibilità di accedere alla partita anche nei casi di incontri soggetti a restrizioni;

-la possibilità di usufruire di promozioni ed opportunità non solo in relazione all'attività del *club*, ma anche con riferimento ad acquisti e servizi presso altre aziende (attualmente, a titolo d'esempio, le Ferrovie dello Stato e la società Autogrill concedono, rispettivamente, sconti del 15% e del 10% sui loro servizi grazie ad un protocollo d'intesa sottoscritto il 30.7.2010 unitamente al Ministero dell'Interno).

Peraltro, pur fortemente voluta dal Ministro dell'Interno, la Tessera del Tifoso è stata avversata, di fatto, dal mondo del calcio.

All'inizio della stagione 2009/2010 solo Juventus, Inter e Milan si erano dotate di strumenti per il rilascio della tessera ed il Ministro si vide, così, costretto ad accogliere la richiesta degli altri *clubs* di un rinvio della sua concreta entrata in funzione alla successiva stagione agonistica.

Non possono, però, non essere rammentate le numerose manifestazioni di contrarietà, caratterizzate da un fronte trasversale.

Al di là di gesti eclatanti del tifo organizzato (la contestazione del 25.8.2010 alla *Berghem Fest* di 500 *ultras* dell'Atalanta al Ministro Maroni; la decisione dei gruppi organizzati del tifo di Lazio, Atalanta e Ternana di sciogliersi come gesto di estrema protesta), contro la Tessera del Tifoso si sono alzate le voci di allenatori (Lippi, Ulivieri, Zeman), presidenti (Zamparini, Cairo), calciatori (De Rossi, Totti, Miccoli, Palombo), uomini di spettacolo (Grillo, Amendola, Militello), giornalisti (Massimo Fini), politici (Paolo Cento) e lo stesso Presidente Uefa Michel Platini.

Il Procuratore Aggiunto di Napoli dott. Giovanni Melillo ha lanciato l'allarme per le acclamate commistioni tra camorra e tifo organizzato, affermando che "*interi settori degli stadi sono sottratti all'autorità dello Stato e, di fatto, controllati da gruppi violenti che si nutrono di odio per lo Stato stesso e per la Polizia, mirano di fatto a condizionare la gestione delle società venendo tollerati, se non blanditi, da dirigenti e calciatori*", che tale fenomeno riguarda anche il c.d. calcio minore (nel Meridione caratterizzato da "*piccoli gironi infernali*") e che, soprattutto, la Tessera del Tifoso "*non è servita a molto e, soprattutto, non sembra garantire per il futuro*", citando a titolo di esempio il derby pugliese Lecce-Bari della scorsa stagione.

A supporto di tali affermazioni, quanto allo stadio di Napoli, possono citarsi alcuni filmati dai quali si evince l'ingresso dei tifosi mediante lo *scavalcamiento* delle strutture o l'aggiramento dei tornelli e l'accesso di due o più persone con un solo biglietto.

In altra parte della relazione si è detto dell'allarme lanciato dai Servizi di Sicurezza circa "*progetti tesi ad aggirare le disposizioni collegate alla Tessera con tecniche illegali*".

In realtà, può affermarsi che -fatte certamente salve alcune situazioni critiche quali quelle oggetto della circostanziata denuncia del magistrato napoletano- sensibili miglioramenti della sicurezza negli stadi si sono riscontrati, quantomeno con riferimento al campionato di serie A, soprattutto grazie all'attività di prevenzione e di repressione delle Forze dell'Ordine.

Nei grandi stadi (Milano, Torino, Roma) gli incidenti sono ormai rarissimi mentre a Palermo, laddove in passato giungevano da altre città rinforzi ai reparti mobili in misura di 200 poliziotti per le partite più delicate, da tempo è terminata tale necessità.

Probabilmente, però, tali miglioramenti sono solo in minima parte giustificati dall'adozione della Tessera del Tifoso, essendo invece il risultato di un importante impegno della forza pubblica.

Può, pertanto e conclusivamente, affermarsi che il duplice e complessivo scopo della Tessera del Tifoso (coniugare la sicurezza con la fidelizzazione degli appassionati del calcio) è ben lontano dal potersi considerare realizzato.

A tale considerazione si è sovrapposta l'ordinanza n.5362 del Consiglio di Stato in data 7.12.2011 che ha dichiarato illegittimo l'abbinamento della stessa Tessera del Tifoso con l'acquisto di carte di credito proposte dalle società di calcio, in quanto pratica commerciale scorretta.

Questa decisione, peraltro limitata a tale aspetto "*commerciale*", è ben presto diventata il pretesto per ritenere quasi abrogata la Tessera: pressochè tutti i quotidiani, all'indomani della sentenza in questione, hanno titolato "*addio alla tessera del tifoso*".

La FIGC ed il Viminale, peraltro, nel ribadire i risultati ottenuti, anche grazie alla Tessera, sul piano della prevenzione degli incidenti da stadio, ne hanno auspicato l'evoluzione in *Fidelity Card*.

Antonello Valentini, Direttore Generale della FIGC, ha enunciato che "*sarà meno di controllo e più legata alla responsabilità dei tifosi e dei clubs, con procedure snellite e molti servizi per chi se ne dota: occorre responsabilizzare e fidelizzare i tifosi magari incentivando il senso di appartenenza*".

Per quel che è accaduto fino ad oggi, per questo aspetto, è un auspicio di difficile avveramento.

Poco o nulla, in particolare, si è visto sul versante dei vantaggi per i titolari: i *clubs* nostrani sono ben lungi dall'istituire i *dipartimenti dei tifosi* da tempo avviati all'Estero (con gestione di biglietti, trasferte, *merchandising* ed altro) mentre, di fronte alla tempestiva adesione al progetto Tessera del Tifoso da parte del Presidente della Lega Pro, la FIGC e le Leghe di serie A e B per troppo tempo sono apparse spettatrici silenziose di una partita che sembrava non riguardarle.

Il tutto, ovviamente, con l'altrettanto silente complicità della stragrande maggioranza delle società.

Viene da pensare che la tessera diventerà operativa a 360° solo allorchè i protagonisti del mondo del calcio e di quello finanziario ne scopriranno le notevoli -ma lecite- potenzialità commerciali.

Comunque, anche per la prossima stagione calcistica si prospetta la necessità della Tessera del Tifoso o della nuova *Fidelity Card* per chi intenda sottoscrivere un abbonamento ovvero seguire le trasferte della propria squadra (così ha precisato Roberto Massucci, vice-capo dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) e si prevedono procedure più snelle per il suo rilascio, in attesa della sua valorizzazione da parte dei *clubs* anche mediante agevolazioni che favoriscano il senso di appartenenza (escluso, ovviamente, l'abbinamento con carte di credito *et similia*).

In questo senso, ad esempio, l'Internazionale F.C. ha emesso la tessera multimediale "*Siamo Noi*" mentre l'A.S. Roma ha ottenuto il permesso di emettere un *carnet* di biglietti a prezzo scontato per i possessori della Tessera/*Fidelity Card* che si rendano garanti per gli altri utilizzatori.

Peraltro, anche l'emissione della "*Away Card*" non ha consentito ai tifosi giallorossi di assistere la propria squadra nella prima trasferta della stagione 2013/14, stante le previsioni restrittive in tal senso adottate dal Prefetto di Livorno.

4)La figura dello *steward* ed il G.O.S.

Nell'espone la normativa attinente gli addetti alla sicurezza (i c.d. *stewards*), sono stati evidenziate sinteticamente:

-le disposizioni attinenti "*i requisiti, le modalità di selezione e la formazione*" degli *stewards*, nonché l'obbligo per le società di calcio di comunicarne i nominativi al Prefetto, al fine dei necessari controlli;

-le sanzioni amministrative per quei *clubs* che abbiano dato l'incarico in questione a "*persone prive dei requisiti morali*" indicati dall'art. 11 del TULPS.

-le sanzioni nei confronti delle società che impieghino gli *stewards* "*in numero inferiore a quello previsto dal piano approvato dal Gruppo Operativo Sicurezza*".

-la possibilità di affidare agli *stewards* "*altri servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di Polizia*".

-la previsione che la violenza o minaccia e la resistenza ad uno *steward*, già punite equiparando tale soggetto ad un pubblico ufficiale dalla Legge 401/1989 all'art.6quater, godano dell'aggravante di cui all'art.339 terzo comma C.P. (in quanto commesse da più di 5 persone con armi o da più di 10 persone anche senza armi);

-la previsione che le lesioni gravi o gravissime arrecate all'addetto alla sorveglianza debbano essere punite con le medesime pene previste dall'art.583quater C.P.

Appare evidente la volontà dello Stato di attribuire agli addetti privati alla sicurezza dignità e tutele simili a quelle da tempo conferite alle forze dell'ordine pubblico, pur non prevedendo saggiamente la possibilità per gli *stewards* di avvalersi dell'uso delle armi.

Particolare importanza è stata attribuita alla selezione ed alla formazione di tali addetti, mediante prescrizioni che possono qui essere omesse ma che possono agevolmente essere ricavate mediante la consultazione della determinazione in data 21.2.2008 dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive istituito presso il Ministero dell'Interno.

Rilevante, ai fini dell'impiego operativo degli *stewards*, è il ruolo attribuito al Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) istituito presso ogni impianto sportivo, presieduto da un funzionario di Polizia nominato dal Questore e composto da funzionari dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario, della Polizia Locale, nonché dal Delegato per la Sicurezza dello Stadio (nominato da ciascuna società calcistica, dalla serie A alla Seconda Divisione, unitamente ad un suo vice).

Premesso che il rapporto minimo previsto è di uno *steward* ogni 150 spettatori effettivi (ovvero di 1 ogni 250 in relazione alla capienza dell'impianto certificata nei modi di legge), l'impiego degli addetti deve avvenire sulla base di un piano approvato dal GOS almeno 3 giorni prima della gara ed il loro coordinamento dev'essere garantito dal Delegato per la Sicurezza.

Durante l'intera durata dell'evento sportivo il GOS assume la funzione di "*Centro per la gestione della sicurezza della manifestazione*", assolvendo ai compiti di fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei cancelli (avuto riguardo ai tempi necessari per le operazioni di prefiltraggio e dei filtraggi) e delle frequenze di utilizzo dei controlli mediante *metal detector*, di coordinamento degli interventi per la gestione della sicurezza, di gestione delle eventuali emergenze.

I compiti degli *stewards* comprendono, oltre alla bonifica preventiva dell'impianto (verifica della stabilità delle strutture mobili; rimozione di oggetti proibiti e materiale pericoloso; eliminazione di ostacoli o di intralci alle vie di fuga; verifica degli impianti anti-incendio, delle uscite di sicurezza e dei sistemi di videosorveglianza), le operazioni di prefiltraggio ai varchi di accesso (verifica dei biglietti; rispetto del regolamento d'uso dell'impianto al fine di evitare l'introduzione di oggetti e materiali pericolosi o proibiti; controllo di bandiere e striscioni; accoglienza e indirizzo del pubblico verso i tornelli), quelle di filtraggio in prossimità dei preselettori di incanalamento (regolamento dei flussi ed ulteriori verifiche; controllo sommario e visivo delle persone e delle borse eventualmente in loro possesso per un'aliquota non inferiore al 40% degli spettatori; instradamento al settore prescelto), le attività all'interno dello stadio (indicazione del posto a sedere; vigilanza sugli indebiti accessi; osservazione del pubblico al fine di prevenire situazioni e comportamenti illeciti o pericolosi; vigilanza delle aree interdette; perimetrazione del terreno di gioco, ove non già prevista dalla stessa struttura; eventuale separazione di gruppi all'interno di uno stesso settore; concorso attivo quanto alle emergenze ed agli altri servizi previsti dal "Piano di Sicurezza"; ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di Pubblica Sicurezza non richiedenti l'esercizio di pubbliche potestà).

Le facoltà di intervento degli *stewards* sono essenzialmente limitate al richiamo dei trasgressori alla osservanza delle regole di comportamento all'interno dello stadio, all'accertamento dell'identità e del possesso del titolo d'accesso in caso di rifiuto di adeguarsi ed alla eventuale richiesta di intervento delle forze dell'ordine.

I requisiti richiesti per accedere alla funzione sono:

-fisici (età tra i 18 e i 55 anni, con minimo elevato a 21 anni per le mansioni di maggiore impegno e responsabilità; buona salute fisica e mentale; prestanza fisica adeguata ed assenza di problematiche legate all'uso di alcol e stupefacenti);

-culturali (diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera per le mansioni di maggiore responsabilità; diploma di scuola media inferiore e conoscenza di una lingua straniera per le mansioni più semplici);

-soggettivi (possesso dei *requisiti morali* di cui all'art.11 TULPS; assenza di DASPO o di misure di prevenzione; assenza di denunce o condanne per reati da stadio negli ultimi 5 anni);
-psicoattitudinali (capacità di concentrazione e controllo, attitudine ai contatti con il pubblico ed alla percezione delle situazioni di pericolo).

Il tutto, come appare ovvio e doveroso, attestato anche dalla frequenza di corsi professionali.

In ultima analisi, pur trattandosi di una figura relativamente nuova nel nostro ordinamento e nella stessa vita pratica degli stadi, lo *steward* si pone non solo come un utile mezzo di ausilio alle forze dell'ordine (con la possibilità di una graduale loro sostituzione nella gestione della sicurezza in seno agli impianti sportivi), ma anche come una auspicabile forma di partecipazione attiva alla vita del *club* ed alle sue fortune, non solo agonistiche.

5)Il modello inglese : le regole sanzionatorie, le prescrizioni, le misure preventive.

Nell'immediatezza del "dopo Catania", ci si è chiesti se la violenza negli stadi, almeno agli assurdi livelli ormai raggiunti nel nostro Paese, sia un problema comune ad altre Nazioni e, soprattutto, se ed in quale modo sia stata da altri affrontata.

Ripetuti riferimenti sono stati fatti al c.d. "modello inglese", atteso che, come è noto, le disastrose e cruente *performances* degli *hooligans* hanno indotto le Autorità del Regno Unito ad affrontare la questione con interventi assai drastici, non solo di carattere repressivo.

Anche in quel Paese il triste fenomeno della violenza negli stadi è fortemente datato.

E' sufficiente, al riguardo, rammentare i drammatici fatti dell'*Heysel* del 1985 (con la furia degli *hooligans* capace di seminare morte anche in terra straniera), di *Bradford* del 1986 e dello stadio *Hillsborough di Sheffield* del 1989.

Primo fondamentale strumento della reazione dello Stato inglese è stato il "*Taylor Report*", nato in prima battuta come indagine condotta nel 1990 dopo i fatti di Sheffield e basato su quattro linee di comportamento fondamentali:

- reinventare lo stadio come spazio pubblico e, quindi, la stessa comunità degli sportivi;
- riscoprire per intero il senso dello spettacolo, anche al di là dell'evento calcistico;
- porre attenzione alla *customer satisfaction* dei tifosi, coccolati e trattati come clienti;
- introdurre strumenti di controllo dei frequentatori degli stadi.

L'approccio, come si vede, è stato innanzitutto quello di investire sul fenomeno calcistico, rendendo lo spettacolo appetibile e fruibile in sicurezza.

Prima conseguenza attuativa è stata l'acquisizione, da parte dei *clubs*, della proprietà diretta degli impianti, resi idonei ai fini della migliore percezione degli eventi sia in forza della loro ubicazione (sovente nel centro cittadino), sia in ossequio alla loro struttura (priva di spazi inutili tra le tribune ed il campo da gioco) ed alla loro capienza minima (20.000 posti tutti a sedere, oltre ad un certo numero di *vip-box*).

Le società calcistiche provvedono alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, ma possono così trasformare l'impianto in un valore aggiunto rispetto alla normale attività sportiva (ad esempio, con il loro quotidiano sfruttamento commerciale).

Il tutto, anche godendo di finanziamenti pubblici *ad hoc*, attraverso i quali lo Stato ha imposto ed ottenuto, ad esempio, la installazione di sistemi di telecamere a circuito chiuso, dotati di sofisticati strumenti di controllo contro i violenti.

Il Legislatore Inglese, poi, con una ulteriore serie di provvedimenti normativi (da ultimo, il noto "*Football Disorder Act*", approvato in data 28.7.2000), ha introdotto non solo decise regole sanzionatorie, ma anche notevoli prescrizioni riguardanti i *Clubs* calcistici, quali l'imposizione di misure preventive di eccezionale portata.

Dal punto di vista sanzionatorio, può semplicemente affermarsi che qualsivoglia comportamento deviante all'interno dello stadio è considerato reato (l'introduzione di oggetti atti ad offendere; la declamazione di *slogans* violenti o razzisti; l'abuso di sostanze alcoliche, anche sugli autobus che conducono all'impianto sportivo; l'invasione di campo; etc.).

Non solo, ma anche comportamenti che nei nostri stadi appaiono del tutto normali (quali: alzarsi troppo dal proprio posto a sedere; eccedere con i gesti o con le urla) legittimano gli addetti alla sicurezza a procedere alla immediata espulsione dall'impianto sportivo ed il magistrato a vietare in futuro l'accesso allo stadio di coloro che siano qualificabili come "violenti".

Una simile tradizione repressiva trova riscontro, ad onor del vero, già nello *Sporting Event Act* del 1985 (che vietò l'introduzione negli stadi delle bevande alcoliche), nel *Public Order Act* del 1986 (che considerò reato il solo fatto di comportarsi dentro lo stadio in modo "allarmante"), nonché nei vari *Football Spectators Act* del 1989, *Football Offences Act* del 1991 e *Football Offences and Disorder Act* del 1999 (che consentirono, ad esempio, l'arresto immediato ed il rito direttissimo anche per le sole violenze verbali ed i cori razzisti).

Il menzionato *Football Disorder Act* del 2000, approvato dopo soli 15 giorni di *iter* parlamentare, ha stretto ancor più le maglie della repressione dei fenomeni violenti.

Sono state, in effetti, introdotte misure poi ampiamente accolte anche dal nostro ordinamento, quali:

-il "*Banning Order*" (in parte recepito dal nostro "*D.A.S.P.O.*") in forza del quale può essere vietato l'accesso agli stadi per un periodo da 3 a 10 anni a chi è stato condannato per violenza tentata o consumata, bagarinaggio, possesso di armi, alcolici, oggetti atti ad offendere, fuochi artificiali, etc;

-la sanzione penale per chi abbia violato il divieto anzidetto;

-la individuazione di nuove figure di reato quali il lancio di oggetti e l'invasione di campo, nonché i cori a sfondo razzista;

-la concreta possibilità di considerare reati da stadio anche quelli commessi nelle 24 ore precedenti ovvero successive alla partita ed in luoghi diversi dall'impianto sportivo.

Consentendo l'ordinamento britannico misure ancor più restrittive è stata inoltre conferita alle forze di polizia la possibilità di fermare per 6 ore e addirittura di mantenere in stato di arresto per 24 ore (con ordine di comparire innanzi al Tribunale entro le 24 ore successive) chi, nei cinque giorni precedenti l'evento sportivo, sia semplicemente *sospettato* della commissione di precedenti atti di violenza: ampi sono i poteri attribuiti alla stessa polizia quanto alla classificazione degli elementi *sospetti* (in teoria, potrebbero bastare segni esteriori quali tatuaggi, abbigliamento, e così via).

Sono, inoltre, gli stessi comandi di polizia che valutano il rischio specifico di ogni partita (potendo perfino imporre date di calendario ed orari di inizio degli eventi, magari confinandoli nelle ore mattutine), nonché il numero degli agenti necessari all'interno dello stadio a completamento del servizio di *security* garantito, per legge, dagli addetti privati.

Quanto a questi ultimi (i c.d. "*stewards*"), la loro dipendenza dai *clubs* (così come il "*Safety Officer*" che li coordina) è rafforzata dai poteri di intervento loro assegnati dalla legge, che riserva alle Forze di Polizia la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza solo al di fuori degli stadi.

Pertanto, essendo prevista una precisa percentuale di *stewards* in rapporto alla capienza dello stadio, qualora il *club* interessato non sia in grado di garantire la presenza del numero minimo di addetti imposto dalla legge, si troverà di fronte a due sole possibilità:

-ridurre la capienza fino al numero di spettatori corrispondente agli *stewards* in servizio;

-richiedere l'intervento delle Forze di Polizia all'interno dello stadio, però pagando allo Stato il relativo costo.

La proprietà privata degli stadi, come si è detto, è stata favorita da finanziamenti pubblici ma ha imposto ai *clubs* proprietari rigide misure di sicurezza, riguardanti anche la struttura degli impianti (che devono prevedere, ad esempio: adeguate sale *monitors*; un numero di celle per detenzione immediata in rapporto alla capienza; la sola presenza di posti a sedere e numerati; etc.).

Alle società di calcio è, altresì, vietato intrattenere rapporti diretti con i propri tifosi, se non al fine di ottenerne la collaborazione in materia di sicurezza, mentre esiste un numero verde telefonico privato al quale è possibile segnalare, in modo rigorosamente anonimo, persone sospette ovvero situazioni di pericolo, con possibilità di ottenere una ricompensa in caso di positivo riscontro dei fatti segnalati : i tifosi, in tal modo, possono trasformarsi in veri e propri "*Crime Stoppers*".

Ed ancora, per tornare al versante della repressione, l'eventuale condanna penale per reati da stadio può essere fatta oggetto di appello da parte dell'imputato, ma la reiezione del gravame comporterà automaticamente il raddoppio della pena inflitta in primo grado.

A puro titolo informativo, nell'anno 2006 si è avuta in Inghilterra una diminuzione degli arresti in misura pari al 20% rispetto all'anno precedente, con un numero di circa 3.000 persone arrestate.

Dunque, coniugare repressione e prevenzione è stato, sin dall'adozione del *Taylor Report* del 1990, il giusto e lungimirante *mix* che ha consentito all'Inghilterra non solo una radicale riduzione degli episodi di violenza ed un costante miglioramento del clima sportivo, ma anche la creazione di un incredibile modello di espansione commerciale e mediatica del calcio professionistico, quale è oggi la "*Premier League*".

Non a caso, oltre ai bilanci societari, anche il *palmarès* dei *clubs* britannici ne ha tratto un indubbio e grande giovamento.

6)La polizia tedesca e i mezzi di prevenzione e controllo negli stadi - Il modello spagnolo e il mantenimento della sicurezza attraverso l'uso massiccio degli Stewards - Altri Paesi.

Il "*modello inglese*" è stato in parte seguito dalla Germania, che ha saputo sfruttare positivamente l'occasione del mondiale di calcio organizzato nell'anno 2006 per privatizzare e modernizzare gli impianti sportivi (tutti privi di barriere tra campo e tribune, dotati di efficientissimi impianti video, con sale *monitors* controllate dagli addetti della Forza Pubblica, coadiuvati nei delicati compiti di prevenzione e sicurezza dagli *stewards* dei *clubs*).

Nella voluta assenza di una legge nazionale in materia di sicurezza degli stadi ed apparendo a tal fine sufficienti le ordinarie disposizioni in tema di ordine pubblico di ogni singolo "*Land*", il Governo tedesco ha, peraltro, recentemente varato un progetto volto a incoraggiare l'autodisciplina nonché il senso di autoresponsabilità degli stessi tifosi, in un'ottica chiaramente preventiva ed educativa.

Va aggiunto che la Polizia tedesca è, in ogni caso, dotata di notevoli mezzi di prevenzione, in particolare di strutture e fondi idonei a garantire una attività di *intelligence* che consenta una anticipata e certa conoscenza dei soggetti più pericolosi, nonché il loro controllo.

Sono in ogni caso le autorità regionali, secondo le necessità, a richiedere alla Polizia il presidio degli stadi e di quelle partite che possono apparire ad alto rischio di violenza.

I *clubs* debbono collaborare alla individuazione ed identificazione dei tifosi più violenti, rispetto ai quali può essere disposto l'ostracismo dagli stadi, anche a tempo indeterminato.

Un esempio recentissimo ha visto il Borussia Dortmund ottenere l'imposizione del divieto assoluto di accedere in qualsiasi stadio tedesco fino al 2017 nei confronti di un tifoso che ha fatto il saluto nazista durante una delle ultime partite casalinghe di Bundesliga del Club.

Si trattava di un tifoso che, al quarto gol di Lewandowski nella partita vinta 6-1 contro lo Stoccarda lo scorso 1.11.2013, era salito sulla recinzione del Westfalen Stadion per fare il saluto proibito : il bando per 4 anni ottenuto dalla società è il massimo previsto dalle regole della Federcalcio tedesca.

La sua identificazione è avvenuta grazie alla pubblicazione della foto che lo ritraeva sulla rivista del Club "*Die Kirsche*" ed al fondamentale apporto degli altri fans del Borussia.

In Spagna, il modello anglosassone è recepito attraverso un amplissimo uso degli *stewards* (in quel Paese rappresentati da gruppi di tifosi volontariamente posti alle dipendenze delle società di calcio), mentre la Commissione Antiviolenza statale, nell'ipotesi in cui giudichi una partita ad alto rischio, impone ai *clubs* il pagamento delle Forze di Polizia, inviate in soprannumero rispetto a quelle normalmente in servizio.

In realtà, pur non essendo vietate, le trasferte dei tifosi sono praticamente inesistenti per tradizione: questa circostanza, unitamente al severo divieto di introdurre nello stadio bandiere ed aste, rende la situazione spagnola relativamente tranquilla.

Peraltro, alcuni episodi recenti (che nel nostro Paese sarebbero parsi ... marginali) hanno indotto il Parlamento spagnolo ad adottare norme in parte più rigide e sanzioni per i tifosi più violenti (dalla

Polizia individuati anche attraverso le telecamere), quali il divieto di accesso agli stadi per 3 o 6 o più mesi e l'obbligo di firma in concomitanza con le partite.

Ma, come si è detto, grande attenzione è stata posta in relazione alla sicurezza degli impianti, che è garantita dalla figura di un apposito *Coordinatore* (il quale si occupa di armonizzare le prescrizioni logistiche con l'attività dei responsabili dei *clubs*).

In particolare, gli stadi di prima e seconda divisione debbono essere dotati:

-di posti a sedere numerati;

-di una unità di Controllo Organizzativo ampiamente equipaggiata (sistema di telecamere a circuito chiuso; sistema di amplificazione interno ed esterno; rete di telecomunicazione con le varie centrali operative; sistema informatizzato di controllo e gestione della vendita dei biglietti e degli accessi all'impianto; collegamento in rete delle centrali di sicurezza di tutti gli stadi).

Anche qui, fondamentale è la collaborazione dei Clubs e dei loro tifosi.

E' rimasta, a titolo di esempio, nella storia del Barcellona la battaglia legale e morale combattuta dal fans club "*La Penya Barcelonista de l'Alta Ribargorca*" (composta per tradizione da persone storicamente contrarie al franchismo e alla violenza) contro la frangia fascista rappresentata dai "*Boixos Nois*" : questi ultimi, protetti dall'allora presidente Joan Gaspart, vennero isolati da tutti gli altri settori dello stadio e, dopo le forzate dimissioni del loro protettore, vennero estromessi dal Camp Nou ad opera del successore Joan Laporta (che, a proprie spese, incaricò una *security* privata di controllare il varco utilizzato dagli ultras per accedere gratuitamente all'impianto).

In Francia è in vigore dal 1993 una legge contro la violenza nello sport, integrata nel 2003 da altre e più incisive norme (fino a 5 anni di carcere per chi danneggia beni pubblici; fino a 2 anni di carcere per la violazione del divieto di assistere alle partite; fino a 3 anni di carcere per il lancio di oggetti o l'introduzione nello stadio di coltelli, aste, striscioni, bulloni, catene, fuochi d'artificio, razzi; fino a 1 anno di carcere per l'introduzione di simboli razzisti o xenofobi, per il possesso di bevande alcoliche, per l'invasione di campo; pene minori per chi, nel corso di incontri internazionali, abbia a contestare, anche mediante fischi, l'inno nazionale francese).

Inoltre, a seguito della morte di un *ultra* avvenuta il 23.11.2006 e causata per legittima difesa da un agente di Polizia, è stata imposta alle associazioni dei tifosi una serie di regole ferree, tra le quali il divieto di acquisto di biglietti (per quelle non riconosciute ufficialmente), l'obbligo di incontrare i rappresentanti delle Forze dell'Ordine prima delle partite, l'obbligo di ricevere dalla Polizia le liste dei tifosi interdetti dalla possibilità di recarsi allo stadio e di impedirne l'accesso.

In ipotesi di ripetute violazioni e in presenza di associati particolarmente violenti, il Ministro degli Interni può disporre lo scioglimento dell'associazione di tifosi (la loro ricostituzione comporta una pena fino a 2 anni di carcere e €30.000,00 di multa) : il Governo francese ha, però, anche investito sulla prevenzione, attivando campagne pedagogiche nelle scuole a partire dai primi cicli educativi.

Un recentissimo esempio di impegno di un club al fine di isolare ed escludere gli ultras violenti è quello del Paris Saint Germain.

Uno scontro tra tifosi del club parigino, peraltro divisi dall'ideologia e dall'etnia, provocò la morte del capo *ultra* Yann Lorence il 28.2.2010 e fece scattare, ad opera dell'allora presidente Leproux, un efficace piano di sradicamento dei violenti, mantenuto anche dalla nuova proprietà.

In sintesi, con il sostegno del Ministero degli Interni, il PSG ha adottato poche e drastiche misure, tra le quali: lo scioglimento delle associazioni degli ultras; la cancellazione immediata di 13.000 abbonamenti delle curve violente; l'attribuzione aleatoria (mediante computer) e nominativa dei posti; il tetto di acquisto di 4 biglietti; il divieto di introdurre striscioni.

Ripristinato un clima più sereno, gli abbonamenti sono stati reintrodotti, ma subordinatamente alla collocazione casuale degli abbonati.

Il nuovo direttore generale Jean Claud Blanc -già pioniere dell'avventura *Juventus Stadium*- ha poi sfidato l'autorità Garante dei dati personali introducendo una lista di tifosi non graditi (persone note alla Prefettura o già destinatarie del Daspo), anche alla luce di un modello di comportamento che lo stesso club ha inteso dettare: risultato odierno, 35.000 abbonati (presentabili) su 45.000 posti.

In Olanda, per fronteggiare episodi violenti che hanno condotto all'esclusione del Feyenoord dalla coppa Uefa a causa degli incidenti verificatisi durante l'incontro con il Nancy del novembre 2006, alcuni *clubs* hanno dato inizio ad un peculiare esperimento: è stata, infatti, creata una banca-dati con le impronte digitali volontariamente impresse dai tifosi all'ingresso dello stadio (con la possibilità di vietare l'accesso a coloro che offrano un rifiuto o comunque di distinguere i potenziali virtuosi dai potenziali violenti).

In Austria, dopo l'*exploit* del gruppo ultrà neonazista "*Unsterblich*" (gli Immortali) che nel 2009 riuscì nell'impresa di far interrompere per circa 20' la partita di Europa League tra l'Austria Vienna e l'Atletico Bilbao, venne di fatto imposto ai clubs il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno degli stadi.

Forte di questo implicito mandato, l'Austria Vienna ha redatto un Regolamento per l'accesso allo stadio "Generali Arena", che vieta cori offensivi e striscioni, nonché indumenti idonei a denotare attitudini violente e, soprattutto, ha messo al bando gli "*Unsterblich*", diffidandoli non solo dal frequentare lo stadio, ma altresì dall'utilizzare simboli e colori del club.

L'Austria Vienna quest'anno ha affrontato, in tal modo, la sua storica prima partecipazione alla *Champions League* (fu talvolta presente solo nell'allora "Coppa dei Campioni") con il plauso dell'UEFA e l'impegno a trasmettere agli altri clubs europei il risultato della propria esperienza.

In Belgio, infine, è stato avviato il progetto "*Football Fan Card*", in forza del quale per l'acquisto di un biglietto è obbligatorio possedere una apposita "*carta*" dotata di *microchip* e contenente tutti i dati utili ai fini dell'identificazione del tifoso.

La *Card*, di costo non indifferente, dà diritto all'acquisto di non più di un tagliando per ogni partita (all'inizio dell'esperienza erano consentiti fino a 4 biglietti) e rende l'acquirente personalmente e direttamente responsabile in relazione ad eventuali atti violenti o di intolleranza riferibili al posto prenotato ed acquistato.

Dopo meno di un decennio dalla sua introduzione, non solo oltre 300.000 tifosi belgi erano entrati in possesso della *Card* (numero assai rilevante, in relazione sia alla popolazione che all'insieme degli appassionati di calcio), ma la stessa vendita dei biglietti ha ottenuto un notevole incremento, mentre sono drasticamente diminuiti gli episodi di violenza.

E' perfino superfluo precisare che le persone individuate come responsabili di episodi di violenza sono assoggettate alla sanzione del divieto di accedere agli stadi.

Come si vede, differenti sono gli approcci al problema, come diverse sono le culture dei vari Paesi e le stesse loro legislazioni (con particolare riguardo alle garanzie costituzionali in materia di libertà individuale, non uniformi neppure negli Stati appartenenti all'area dell'Unione Europea).

Pavia, 23 novembre 2013

Piero Calabrò

Note e richiami

(*)

Il "Decreto Pisanu", in estrema sintesi, in particolare prevedeva:

- l'estensione del divieto di accesso a manifestazioni sportive (D.A.S.P.O.) per chi abbia commesso atti di violenza in occasione di eventi sportivi, anche all'estero;
- l'inasprimento delle sanzioni se dai fatti violenti sia derivato un danno alle persone;
- la reclusione (da un mese a tre anni) se la conseguenza delle violenze sia il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione;
- l'equiparazione degli stewards ai pubblici ufficiali in relazione ai reati di violenza e resistenza di cui agli artt.336 e 337 Codice Penale;
- la previsione di una capienza pari a 10.000 spettatori per gli impianti destinati alla serie A;
- l'introduzione di severe sanzioni per la vendita di biglietti al di fuori dei circuiti ufficiali;
- la regolamentazione dell'accesso e della permanenza negli stadi;
- l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive (con compiti di monitoraggio dei fenomeni di violenza e di promozione degli interventi di contrasto).

(**)

In particolare, quelle in materia di videosorveglianza analiticamente dettate dal Ministero dell'Interno con D.M. del 6.6.2005 (che prevedeva, per gli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori, la installazione di sistemi di ripresa a circuito chiuso all'interno degli stadi e nelle aree circostanti, la predisposizione di un apparato di regia ed una sala di controllo, la dotazioni di strumentazioni varie e sofisticate, etc.).

(***)

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 14 agosto 2009

Oggetto: Disposizioni per la stagione calcistica 2009/2010

Con l'avvio della stagione calcistica 2009-2010 si ripropone l'esigenza di rafforzare le strategie di rigore che, nell'ultimo campionato, hanno consentito di proseguire nella regressione dei fenomeni di violenza, pre-condizione indispensabile per il ritorno negli stadi delle famiglie e degli spettatori, i quali, secondo i dati forniti dagli organi sportivi sono aumentati, quest'anno, di oltre il 10%.

Nella prospettiva, peraltro, di mettere a sistema con il mondo dello sport le iniziative strumentali poste a garanzia della sicurezza degli appassionati del calcio, il programma "tessera del tifoso", così come varato dall'Osservatorio, rimane un prezioso strumento di partenariato pubblico/privato che si rivolge ai supporters per fornire servizi e renderli protagonisti di un percorso di affermazione della legalità negli stadi e nelle località che, tradizionalmente, sono interessate alla presenza di tifoserie.

Nel corso di recenti incontri informali tenuti con i vertici delle istituzioni sportive ed i presidenti delle società di serie A e B si è appreso che, sebbene il programma "tessera del tifoso" incontri una condivisione di principio pressoché unanime, solo poche società hanno varato il progetto o si accingono a farlo, a causa, da un lato, dei rilevanti oneri organizzativi necessari per sostenerlo e, dall'altro, della nota avversione del mondo ultrà al programma stesso.

Tale analisi induce ad attuare iniziative che consentano di accompagnare le società nel percorso di adozione della "tessera del tifoso" - misura di natura organizzativa che come tale compete agli organismi sportivi - con provvedimenti che esaltino il valore aggiunto dell'appartenenza ad una comunità di supporters fidelizzati e, nel contempo, rendano più rigorosi i controlli nei confronti degli altri tifosi.

Conseguentemente i Prefetti interessati, su proposta dei Questori, adotteranno i provvedimenti necessari a conseguire gli obiettivi sopra indicati anche attraverso misure ispirate alle seguenti prescrizioni :

1. con l'inizio del prossimo campionato le società di serie A, B e Lega Pro dovranno garantire il rilascio della "tessera del tifoso" - varata in conformità con il programma dell'Osservatorio - a chiunque la richiederà, contestualmente all'acquisto di un biglietto o all'esibizione dell'abbonamento;
2. entro il 31 dicembre del corrente anno in ciascun settore degli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori (o comunque a norma) dovranno essere previste "corsie dedicate" per i possessori della "tessera del tifoso" e dei loro familiari o accompagnatori.

Tali varchi preferenziali dovranno essere strutturati in modo da essere immediatamente individuabili e saranno dotati di sistema di lettura elettronica in modo da agevolare e velocizzare al massimo le operazioni di controllo all'accesso allo stadio e consentire il più rapido e confortevole passaggio degli spettatori;

3. per l'identificazione dei possessori della "tessera del tifoso" potrà essere utilizzata la card (ove rilasciata in maniera conforme al programma varato dall'Osservatorio), compresa la foto del titolare, ai soli fini dell'acquisto dei tagliandi e dell'accesso allo stadio e salvo contingenti valutazioni degli Ufficiali ed Agenti di P.S.;

4. le società che adotteranno il programma "tessera del tifoso" consentiranno la circolarità della tessera tra le tifoserie (fermo restando il principio della "prevalenza" dei propri fidelizzati), favorendo così l'accesso allo stadio ai possessori del titolo, anche se rilasciato da altre società o organismi sportivi del calcio;

5. al fine di garantire elevati standard di sicurezza per tutti gli spettatori i controlli presso i varchi dello stadio riservati ai tifosi sprovvisti della "tessera del tifoso" dovranno essere improntati al massimo rigore, anche prescrivendo alle società sportive l'obbligo di aumentare il numero degli stewards e di avviare campagne di comunicazione tese ad anticipare l'arrivo dei tifosi allo stadio;

6. a decorrere dal 1 gennaio 2010 le società potranno vendere o cedere a qualsiasi titolo i tagliandi riservati ai settori ospiti esclusivamente ai possessori della "tessera del tifoso", i quali saranno esenti dalle "prescrizioni per gli spettatori" eventualmente indicate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ed adottate dalle Autorità Provinciali di P.S. competenti. In tal caso, nei settori dello stadio diversi da quelli riservati agli ospiti, salvo specifiche prescrizioni delle Autorità di P.S., sarà consentito l'accesso con l'utilizzo di titoli diversi dalla "tessera del tifoso", previa esibizione agli steward di un valido documento di identità;

7. a decorrere dalla stessa data di cui al punto precedente le società potranno accettare la sottoscrizione di un nuovo abbonamento solo da chi è in possesso della "tessera del tifoso".

I Prefetti della Repubblica, sentiti i Questori, sono invitati ad attuare ogni consentita attività di coordinamento, anche con il coinvolgimento delle società sportive, al fine di promuovere le attività sopra descritte in sede di condivisione delle strategie e degli obiettivi comuni.

In tale contesto dovrà essere chiarito che la mancata attuazione delle misure sopra descritte dovrà essere considerata alla stregua di carenze strutturali degli impianti, idonee a determinare limitazioni alla loro fruibilità, sino alla chiusura agli spettatori nei casi ritenuti più gravi.

Il CASMS, sentito l'Osservatorio, valuterà con estremo rigore anche l'attuazione delle misure organizzative sopra enunciate, al fine di individuare le prescrizioni da suggerire alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, idonee a superare le criticità connesse ad eventuali inadempimenti.

IL MINISTRO

Roberto Maroni